



Corso di formazione in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Autorizzazione Ministeriale del 17 Aprile 2023 (riferimento prot. DGSF 0008466-A del 27-03-2023)

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento si applica al **Corso di formazione in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici** (di seguito indicato come **Corso**) organizzato dall'Università di Pisa, dall'Università degli Studi di Siena, dall'Università degli Studi di Perugia, dall'Università degli Studi di Camerino e dal CNR Area della Ricerca di Pisa (di seguito indicati come **Enti**). Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del Corso nelle sue varie fasi di iscrizione dei discenti, erogazione delle lezioni teoriche e pratiche, svolgimento degli esami e del tirocinio. Il presente regolamento è approvato dal collegio dei docenti del Corso, come indicato nell'Allegato 2 del Corso stesso.

Articolo 2 – Iscrizione dei discenti

Il numero di posti disponibili per la formazione prestabiliti da ciascun Ente è fissato in 35 discenti per ciascuna specie di interesse. Ai fini dell'iscrizione dei discenti, ciascun interessato invia al proprio OPBA il modulo di iscrizione predisposto debitamente compilato in tutte le sue parti entro i termini che saranno indicati per ciascuna edizione del Corso. Qualora il numero di iscrizioni sia superiore ai posti disponibili prestabiliti da ciascuno degli Enti partecipanti, la priorità sarà riconosciuta in base ai seguenti criteri:

- appartenenza alla sede di somministrazione;
- inclusione ufficiale in progetto di ricerca già autorizzato ma con anzianità di ruolo riconosciuta inferiore ai 18 mesi (e pertanto escluso dalla disciplina transitoria, secondo DM 05/08/2021, art. 8 commi 1 e 4);
- partecipazione documentata a corsi non riconosciuti;
- tempi di presentazione della domanda.

La quota di iscrizione per la partecipazione al corso è fissata in € 500. I discenti appartenenti agli Enti organizzatori sono esentati dal pagamento di tale quota.

Articolo 3 – Modalità di erogazione delle lezioni

Il discente seguirà le **lezioni teoriche** e pratiche inerenti la/le funzione/i e la/le specie di interesse secondo il calendario che sarà reso disponibile prima dell'inizio del corso. La lingua ufficiale del corso è l'Italiano.

Le lezioni dei moduli teorici saranno tenute dai docenti in modalità a distanza sincrona su piattaforma TEAMS. I discenti sono obbligati a seguire le lezioni in percentuale non inferiore al 75% del totale pena l'esclusione dagli esami per l'attestazione di formazione. A tal fine faranno fede gli orari di collegamento indicati dalla piattaforma TEAMS.

Per ciascun discente, le **lezioni pratiche** saranno erogate dai tutor indicati dall'Allegato VI del Corso presso gli stabilimenti dell'Ente di appartenenza sotto la supervisione del personale incaricato (es., Veterinario Designato e Responsabile del Benessere Animale, etc.). I discenti seguiranno integralmente le lezioni e per

questo farà fede il registro cartaceo nel quale i discenti indicheranno l'orario di entrata e d'uscita. Ciascun gruppo sarà formato da 1 tutor e al massimo 5 discenti.

Nel caso in cui un discente richiede la formazione per una specie animale non disponibile presso l'Ente di appartenenza, il discente seguirà le lezioni pratiche presso l'altro Ente dopo aver concordato con il personale di quest'ultimo l'accesso presso gli stabilimenti.

Il discente che abbia seguito altri corsi di formazione e superato gli esami per i soli moduli teorici (dei quali il discente deve dare evidenza dell'elenco per ciascuna funzione e specie di interesse) può iscriversi al presente Corso frequentando le sole lezioni pratiche. Il superamento dell'esame delle lezioni pratiche darà diritto al discente di ricevere l'attestato di formazione per la parte pratica secondo le modalità descritte nell'art. 5 del presente regolamento.

Ai fini della sicurezza durante le lezioni pratiche, ed in ottemperanza all'art.2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/1980, ciascun discente dovrà essere in possesso di formazione adeguata e certificata in merito alla tutela della salute e della sicurezza, e dotato dei dispositivi di protezione individuali. Ciascun Ente provvederà ad istruire i discenti e fornire adeguato materiale informativo in merito alla sicurezza dei locali e delle attività che si svolgeranno.

Articolo 4 - Modalità di valutazione del Corso

Le commissioni di esame del Corso sono costituite dai docenti facenti parte del collegio e da membri degli OPBA degli Enti.

Al termine delle lezioni teoriche, il discente sosterrà un **esame** consistente in una **prova scritta** (questionario con domande a risposta multipla, almeno 4 risposte di cui una sola esatta) inerente agli argomenti dei moduli seguiti. La prova è superata dal discente se la percentuale di risposte esatte è uguale o superiore al 75% ed in tal caso il discente potrà sostenere l'esame della prova pratica. Se il discente non supera la prova potrà ripetere l'esame nella successiva edizione del corso. Il superamento della prova scritta è sufficiente al conseguimento dell'Attestato di formazione per la sola **funzione B**.

L'esame della prova pratica si tiene presso gli stabilimenti dell'Ente di appartenenza (o presso altro Ente presso il quale il discente ha seguito le lezioni pratiche) alla presenza del personale dell'Ente, e verte sugli argomenti delle lezioni pratiche seguite dal discente secondo quanto previsto dall'allegato 1 del DM 5 Agosto 2021.

Il superamento anche della prova pratica permette al discente di ricevere l'**Attestato di formazione**.

Articolo 5 – Attestato di formazione

Al termine del Corso e dopo aver superato gli esami previsti, il discente riceverà l'Attestato di formazione dalla Segreteria dell'OPBA dell'Università di Pisa in qualità di Ente coordinatore del Corso. L'attestato, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, conterrà:

- a) le generalità del discente,
- b) le indicazioni in merito alle funzioni e le specie per le quali ha seguito le lezioni e superato gli esami,
- c) l'elenco dei moduli seguiti secondo il DM 5 Agosto 2021,
- d) il periodo di svolgimento del Corso.

Articolo 6 - Tirocinio

Ciascun discente con Attestato di formazione seguirà un **tirocinio pratico** presso gli stabilimenti dell'Ente di appartenenza di 3 mesi con obbligo di frequenza di almeno 2/4 h settimanali. La frequenza sarà registrata per apposizione di firma in ingresso ed in uscita su apposito registro.

Nel caso in cui una specie animale non sia disponibile presso l'Ente di appartenenza, il discente seguirà il tirocinio con le modalità descritte sopra presso altro Ente dopo aver concordato con il personale di quest'ultimo l'accesso agli stabilimenti.

Al termine del periodo di tirocinio la preparazione sarà valutata come previsto da disposizioni di legge e, in caso di valutazione positiva, sarà rilasciato un attestato. Al contrario, la mancata dimostrazione di capacità acquisite comporterà la proroga del tirocinio per un ulteriore mese.

Articolo 7 – Modifiche e aggiornamenti

Qualsiasi modifica o aggiornamento del presente regolamento che si rendesse necessario dovrà essere approvata dal collegio dei docenti.